SEZIONE B

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di anni 5 (con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2)

Lotto unico

Numero gara _____

Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante della Ditta

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto prevede l'esecuzione delle attività ricomprese nel Servizio e che dovranno essere prestate dall'Aggiudicatario secondo quanto precisato nel Capitolato Tecnico – sez. A.
Resta inteso che per lo svolgimento delle attività menzionate e per gli ulteriori adempimenti indicati come ricompresi nel Servizio dal Capitolato Tecnico – sez. A, nulla sarà dovuto all'Aggiudicatario oltre al prezzo indicato in offerta.
Le attività oggetto dell'appalto costituiscono un Servizio unico e pertanto non verranno prese in considerazione offerte che non contemplino la fornitura dell'intero Servizio alle condizioni minime stabilite previste dal Capitolato Tecnico - sez. A .
La Ditta Aggiudicataria dovrà prendere atto delle procedure in uso presso le Aziende destinatarie del servizio in oggetto nonchè delle certificazioni di qualità già in possesso delle stesse, o che potranno essere conseguite durante il periodo di esecuzione del presente servizio, impegnandosi ad adottare ed adeguare le necessarie modalità operative a tali procedure e certificazioni, rapportandosi costantemente con la Stazione Appaltante e con gli organi competenti degli enti commitenti

Art. 2 – SOPRALLUOGO

Le Ditte concorrenti, dovranno effettuare, pena esclusione, il sopralluogo dei luoghi interessati all'appalto nei giorni che verranno concordati con i rispettivi Enti committenti.
I nominativi dei referenti per le attività di che trattasi sono riportati di seguito:

Ente	Referente	Recapiti

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento, entro il giorno _____.;
Le Ditte interessate dovranno presentare a ciascuno degli Enti Committenti la richiesta di sopralluogo con anticipo di almeno 7 giorni mediante fax o e-mail indicando il nominativo ed i dati anagrafici della/e persona/e incaricata/e di effettuare il sopralluogo, nonché un recapito presso cui ricevere ogni comunicazione inerente lo stesso; la medesima richiesta deve essere trasmessa per conoscenza alla Centrale al numero di fax 010 5488566 o all'indirizzo di posta elettronica cra@pecarsliguria.it;
E‟ possibile che nel corso della procedura possano verificarsi alcune variazioni di persona/numero telefono, etc. In tali casi le variazioni saranno pubblicate sul sito www.acquistiliguria.it nella sezione dedicata al bando di gara o comunicate via telefono/fax/mail dalle singole Aziende contraenti una volta inviata la richiesta di sopralluogo
Al termine del sopralluogo, verrà rilasciata in copia apposita attestazione, sulla base della quale sarà possibile dichiarare l'avvenuta effettuazione dello stesso. Tale attestazione verrà rilasciata esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento:

Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante della Ditta

- il titolare dell'impresa;
- il legale rappresentante dell'impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
- il Direttore tecnico dell'impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
- altro soggetto munito di specifica delega conferita dal legale rappresentante o titolare dell'impresa.

Una persona potrà eseguire sopralluoghi in rappresentanza/delega di una sola impresa.
In caso di R.T.I. costituita occorrerà che il sopralluogo sia effettuato dai soggetti sopraindicati per conto della mandataria capogruppo.
In caso di R.T.I. costituendo occorrerà che il sopralluogo sia effettuato dai rappresentanti di tutti i componenti la costituenda R.T.I.
Si evidenzia che i colloqui intercorsi e i chiarimenti forniti durante il sopralluogo hanno valore meramente indicativo e non costitutivo di effetti ai fini della corretta presentazione dell'offerta, pertanto, in forza del principio di parità del trattamento di tutti i concorrenti, eventuali quesiti che dovessero emergere nel corso del sopralluogo e/o inerenti lo svolgimento della gara dovranno essere obbligatoriamente posti per iscritto attraverso le modalità indicate all'interno della documentazione di gara e le risposte saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul sito internet della Centrale.

Art. 3 – IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta, per quanto descritto all'art. 1 del presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico - sez. A e dettagliato nei documenti allegati, per una durata di 5 anni è pari ad € _____ = Iva esclusa, oltre agli oneri di sicurezza quantificatati in € _____.= Iva esclusa.
Per quanto riguarda l'eventuale revisione prezzi, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti.
La revisione verrà operata sulla base di una istruttoria che terrà conto dei dati di cui all'art. 7 comma 4 let. c) e comma 5 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 4 – PREZZI D'AGGIUDICAZIONE. PREZZI CONSIP

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all'art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in tema di revisione periodica dei prezzi.

Qualora, in corso di contratto, i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, la Centrale, sentite le aziende sanitarie, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato.

L'esercizio del diritto di recesso avviene secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante della Ditta

Art. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto è regolato dalle seguenti disposizioni:

- dalle prescrizioni contenute, nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel presente capitolato speciale di appalto;
- dal D.Lgs. n. 163/2006;
- dal D.Lgs. n. 81/2008;
- dal D.P.R. n. 254 del 15/7/2003;
- dal D.Lgs. n. 152/2006;
- dalle norme del codice civile per tutto quanto non previsto;
- dalle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali, dai regolamenti e dalle circolari degli organi territorialmente competenti, vigenti nonché da tutte le integrazioni e modificazioni successive;
- da ogni altra disposizione di legge in materia.

L'Aggiudicatario, ai fini dell'esecuzione di tutte le attività oggetto del Servizio o comunque di quelle offerte od affidate dall'Azienda nel periodo di durata del Servizio, ha l'onere di rispettare tutte le normative, direttive, leggi, decreti, raccomandazioni, linee guida, ecc. nazionali e comunitari vigenti e/o emanate nel corso del Servizio, nessuna esclusa o riservata.

Art. 6 – NORME GENERALI

Nessun compenso o rimborso spetterà alla Ditta per lo studio, la progettazione e la presentazione documentale dell'offerta in qualsiasi fase della gara anche in caso di non aggiudicazione della stessa.
Tutta la documentazione presentata in sede di gara si intende acquisita agli atti dalla Committenza e non verrà in alcun caso restituita.
Le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente capitolato assumono valore di vincolo nel rapporto tra l'Aggiudicatario ed ogni singola Azienda committente.
Ogni singola Azienda committente, in ogni caso, svolgerà una attività di controllo autonoma ed indipendente rispetto alla gestione del Servizio da parte dell'Aggiudicatario, nel novero del proprio ambito territoriale, delle proprie esigenze tecniche e logistiche e del potere amministrativo di competenza.
Per quanto non espressamente indicato al presente Capitolato ed ai suoi allegati si rimanda a quanto dettato al Bando di Gara e ad ogni altra documentazione pubblicata e/o inviata dalla Committenza alle Ditte partecipanti.

Art. 7 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, ad assicurare, nei confronti dei propri dipendenti, il tratta-

mento normativo ed economico, come previsto dal presente Capitolato. L'Aggiudicatario esonera pertanto le Aziende Sanitarie committenti, nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

Art. 8 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di scioperi del personale dell'Aggiudicatario o di altra causa di forza maggiore, dovrà essere assicurata la piena continuità del Servizio.
L'interruzione ingiustificata del Servizio di cui al presente articolo comporta responsabilità penale in capo all'Aggiudicatario, ai sensi dell'Art. 355 del Codice Penale, ed è qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale.

Art. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

L'Aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto assume l'obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto, secondo le modalità di cui alla L. 13/8/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia".
In particolare l'Aggiudicatario si impegna a registrare, su conto corrente dedicato - anche in via non esclusiva - i movimenti finanziari, da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, e riportanti, ove previsto, il numero CIG o il codice CUP relativi al/ai lotto/i assegnato/i della presente gara. L' Aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare alle Aziende Sanitarie interessate gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché i nominativi, le generalità ed il Codice Fiscale delle persone fisiche delegate ad operare sul conto sopra citato, entro il termine di giorni 7 dall'accensione del medesimo. L' Azienda Sanitaria interessata si impegna a verificare l'inserimento di analoga clausola nel caso di stipula di subcontratti.

Art. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Alla fine di ogni mese la Ditta aggiudicataria emetterà fattura per il servizio nei confronti di ciascuna delle Aziende Sanitarie interessate; i relativi pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. La decorrenza per l'emissione della prima fattura è la data di avvio del servizio ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Tecnico – sez. A.
Nelle fatture dovranno essere puntualmente riportate le seguenti informazioni:

- sede di ritiro del rifiuto;
- n. formulario e data (i formulari saranno rilasciati dall'Appaltatore dopo averli fatti regolarmente vidimare a proprie spese dall'Ufficio del Registro o dalla Camera di Commercio e successivamente saranno compilati per tutti i centri di produzione);
- n. codice del rifiuto/residuo ritirato e smaltito

- quantità espressa in kg. distinta per tipologia quale risulterà dalla pesatura dell'impianto finale di smaltimento e indicazione del relativo prezzo.

Ai fini dei necessari riscontri, alle fatture dovranno essere obbligatoriamente allegate le copie del formulario d'avvenuto smaltimento, complete di tickets di pesatura, nonché una fotocopia della quarta copia del formulario medesimo.
Il pagamento delle fatture, previa attestazione dei Dirigenti Medici degli Stabilimenti Ospedalieri e dei Direttori dei Distretti Socio Sanitari interessati di regolare esecuzione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal presente Capitolato, sarà effettuato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura secondo le vigenti disposizioni di legge.
Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, e s.m.i.
Gli interessi scaduti non producono interessi.
Ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 270/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
E' fatto divieto alla Ditta, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di ciascuna azienda sanitaria di interrompere le prestazioni previste dal presente capitolato.
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna azienda sanitaria dipendenti da tale interruzione.
In caso di subappalto regolarmente autorizzato è fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'azienda sanitaria contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.
La fatturazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla L. n. 244 del 24/12/2007 e s.m.i. (c.d. "Fatturazione Elettronica".

Art. 11 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI (DUVRI)

In osservanza dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., la stazione appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento e o degli interventi di prevenzione e protezione tra committente e fornitore e/o appaltatore; a tal fine gli Enti interessati predispongono il "documento unico di valutazione dei rischi", di seguito denominato DUVRI preliminare, contenente una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia di prestazione di che trattasi, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti indicando, nel contempo, le misure adottate per l'eliminazione delle c.d. "interferenze".
Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del fornitore e/o appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi

presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall' esecuzione del contratto. Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura quali i degenti, ad anche il pubblico esterno.
Tali documenti in formato non modificabile, saranno disponibili sul sito **www.acquistiliguria.it** nella sezione afferente la presente procedura di gara**.**
Il DUVRI preliminare dovrà essere integrato da ciascuna Amministrazione Contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati; il documento definitivo, debitamente compilato e sottoscritto per accettazione esclusivamente dalla ditta aggiudicataria dell'appalto, costituirà parte integrante del Contratto di Fornitura di ciascuna Azienda Sanitaria.
Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Art. 11 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipula della Convenzione avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.
La Convenzione non può comunque essere stipulata prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.
La Convenzione sarà registrata a cura della Stazione Appaltante secondo le modalità previste dall'art. 11 D. Lgs. 163/2006.
Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Ciascuna azienda sanitaria provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura a favore dell'Aggiudicatario.
Con l'Ordinativo di Fornitura le aziende sanitarie comunicano alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.
La Convenzione disciplina in particolare i seguenti aspetti contrattuali:

1. penalità
2. risoluzione del contratto
3. recesso dal contratto
4. cessione del contratto
5. subappalto
6. danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
7. cauzione definitiva
8. trattamento dei dati personali
9. adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Fornitore

Art. 12 – PENALI

Eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati dalla Stazione Appaltante o dai singoli Enti Committenti per il tramite delle strutture competenti, per iscritto e/o tramite fax o e-mail, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni.
La Ditta avrà 10 giorni, dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui la ditta non vi ottemperi entro il termine predetto, l'azienda si riserva la possibilità' di applicare una penale.
Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo Raccomandata A.R.
L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72.
L'importo della penale verrà detratto dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze, ovvero qualora ciò non sia possibile si procederà all'escussione del deposito cauzionale definitivo.
Gli Enti Committenti si riservano di applicare le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio ex art 15 (avvio del servizio) rispetto al termine previsto, determinato da cause indipendenti da qualsivoglia atto o comportamento imputabile alle Aziende Committenti: pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento;
- mancata o ritardata consegna dei contenitori: € 500 per ogni giorno di ritardo successivo alla mancata consegna;
- mancato o ritardato ritiro dei rifiuti da ogni punto di raccolta e/o dai Depositi Temporanei: da € 500,00 a € 1.500,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla data di svolgimento del servizio/richiesta e per ogni punto;
- sostituzione dei contenitori con altri del tipo non approvato in sede di gara, senza previo consenso della Stazione Appaltante: € 500 a contestazione;
- mancata pesatura e conseguente mancata emissione dello scontrino contestualmente al ritiro: € 500 a contestazione;
- mancata o ritardata comunicazione scritta delle variazioni di destinazione finale dei rifiuti: € 250,00 per ogni mancata o ritardata comunicazione;
- mancato intervento di pulizia dei luoghi di deposito temporaneo dei rifiuti, nonché attrezzature connesse: € 500,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla data di contestazione;
- inosservanza delle prescrizioni previste in merito alla predisposizione o al mantenimento della segnaletica nei punti di deposito: € 500,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla data di contestazione;
- ove richiesto tale servizio, mancata rilevazione della radioattività dei rifiuti prelevati: € 1.000,00 per ogni giorno di, oltre i danni e gli altri oneri da ciò derivanti;
- mancata predisposizione della documentazione di legge prevista dalla normativa vigente: € 500.00 per ogni Ente produttore;
- mancata nomina nei termini previsti del responsabile operativo e del suo sostituto: € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- violazione dei doveri del personale assegnato al servizio: € 500,00 per ogni violazione contestata ed accertata;

Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante della Ditta

- in tutti gli altri casi di disservizi documentati, relativi a mancata o errata esecuzione di quanto prescritto nel capitolato e nel progetto: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00 commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi;

Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute, gli Enti Committenti si riservano di applicare ulteriori penali, in relazione alla loro gravità, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile.
In caso di ritardo nell'espletamento del servizio, tale da comportare inconvenienti igienico-sanitari od ambientali, le Aziende, fatta salva l'ipotesi di risoluzione del contratto, potranno rivolgersi ad altra ditta addebitando all'aggiudicataria le maggiori spese eventualmente sostenute, in aggiunta alle penalità previste.
E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con l'Azienda. L'illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico della Ditta tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

E' facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per gli 'Enti aderenti, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'aggiudicatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta di uno o più servizi affidati;
- perdita requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento del servizio;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- cessione del contratto o della ditta non autorizzata per iscritto dal committente (salvo il caso di cessione di ramo d'azienda, fusione o scissione e fatta salva l'applicazione dell'art 2558 2° comma c.c), cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta. In caso di fallimento dell'Appaltatore il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni del il committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale. In caso di liquidazione, scioglimento o cessazione dell'Appaltatore o di cambiamento della ragione sociale il committente avrà diritto di recedere o di pretendere la continuazione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova Impresa che subentrerà, così come il committente riterrà di decidere, sulla base dei documenti che la nuova Impresa sarà tenuta a fornire.

Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante della Ditta

Nel caso in cui il committente opti di recedere dal contratto incamererà il deposito cauzionale e procederà a nuova gara;
- non superamento del periodo di prova;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte delle Aziende Committenti;
- in caso di sub appalto, qualora non preventivamente dichiarato in sede di offerta;
- reiterate applicazioni di penalità.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto anche parzialmente dalla Stazione Appaltante con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Ente Committente, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Il contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora le transazioni non vengano eseguite a mezzo di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente Committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.
Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, utilizzando, se necessario, i locali e gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dall'aggiudicatario al momento della risoluzione del contratto per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico dell'aggiudicatario con cui il contratto è stato risolto.
Tali maggiori oneri saranno prelevati dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore senza necessità di diffide o formalità di sorta.
All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
La Stazione Appaltante si riserva comunque eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio o altri reati meglio visti.
La Stazione appaltante può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore, oltre che per le motivazioni sopra indicate anche per ragioni di interesse pubblico, che saranno adeguatamente motivate nel provvedimento di recesso.

Art. 13 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ

La Ditta appaltatrice è tenuta a stipulare idonea polizza di assicurazione per la copertura di ogni rischio da responsabilità civile relativa all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato speciale con limiti massimali non inferiori a € 3.000.000,00.= (tre milioni) per sinistro, € 1.500.000,00.= (un milione e mezzo) per persona e € 1.000.000,00. = (un milione) per animali o cose.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Committente o di terzi, in virtù dell'esecuzione del presente servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovrà stipulare una polizza assicurativa con primaria Compagnia a beneficio delle Amministrazioni contraenti e dei terzi per l'intera durata del servizio a copertura del rischio per responsabilità civile della medesima nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio. Detta polizza, sulla quale il Committente esprimerà il preventivo gradimento, dovrà tenere indenni gli Enti Committenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare al committente, ai suoi dipendenti e collaboratori nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, da trattamento dei dati personali ecc. Il massimale, sopra indicati, si intendono per ogni evento dannoso o sinistro purché sia reclamato entro 24 mesi successivi alla cessazione delle attività del presente servizio e dovrà prevedere la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti degli Enti Committenti. La polizza dovrà garantire le Amministrazioni contraenti anche in caso di colpa grave dell'assicurato, di non osservanza da parte dell'Appaltatore di norme di legge e/o di sicurezza ed in special modo di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003.
La polizza di responsabilità civile (RCT) dovrà prevedere la rinuncia esplicita dell'assicuratore nei confronti degli enti committente a qualsiasi eccezione, in particolare al caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto all'art. 1901 del C.C. nonché al caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del C. C.
Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.
La ditta si impegna a consegnare all'amministrazione copia originale della polizza contestualmente alla firma del contratto di appalto.
Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale contrattuale e dunque, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei casi previsti dall'Art. 10 punto 3 del D.lgs. n. 22/97.

Art. 14 – SUB-APPALTO

E' ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 118 D.lgs. n. 163/2006. In caso di subappalto, il concorrente che intende subappaltare a terzi parte delle prestazioni contrattuali dovrà dichiararne l'intenzione nella redazione della propria offerta.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Committente di quanto subappaltato.

Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante della Ditta

Art. 15 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse riguardare i rapporti tra Centrale e fornitori, è territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.
Per le controversie relative alla mera esecuzione del contratto e perciò i rapporti tra aziende sanitarie contraenti e fornitori, territorialmente competenti in via esclusiva saranno il Tribunale di Genova in ragione del territorio in cui hanno sede le diverse aziende sanitarie contraenti.

Art. 16 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Art. 17 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 163/2006 e smi "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e al Regolamento attuativo del Codice degli Appalti di cui al D.P.R. 5.10.2007 n. 207.

Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante della Ditta